



TRIBUNALE DI ORISTANO



Prot. N. 2776.0/2021

Ufficio di Presidenza

Oristano, 14 ottobre 2021

PRIME DISPOSIZIONI SULL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI IN AMBITO LAVORATIVO PUBBLICO E NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Il Presidente del Tribunale

VISTO il D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti",

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale",

LETTO l'art. 13 D.P.C.M. del 17 giugno 2021 "Verifica delle certificazioni verdi COVID-19,

LETTA e qui richiamata l'ordinanza del Consiglio di Stato n.7480 del 17 settembre u.s.,

LETTO e qui richiamato il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 in G.U. n.226 pubblicata in pari data, ove, per quanto qui di interesse, con l'art. 1 (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l'articolo 9-quater, è inserito l'art. 9 quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) prevedendosi che:

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, (...), al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2....
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso sui luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9 comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo (...).

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

LETTE le linee guida emesse in materia il 12.10.2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

LETTA la Circolare del Ministero della Giustizia in data 13.10.2021 sull'argomento;

Ritenuta la necessità di individuare le iniziali misure organizzative per dare attuazione alle disposizioni sopra riportate al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fermo restando le misure informative e preventive già adottate al riguardo,

dispone

il personale amministrativo nonché tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria

attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche in base a contratti esterni presso questo ufficio sono invitati a munirsi entro la data del 15 ottobre p.v. della certificazione verde COVID-19 anche, se del caso, effettuando il tampone periodico negli intervalli temporali indicati nella normativa di riferimento suindicata.

Dispone

le seguenti modalità organizzative per regolamentare l'accesso al luogo di lavoro e la organizzazione delle verifiche, con decorrenza dal 15 ottobre p.v. ed alla luce delle premesse di cui sopra

Modalità di accesso al luogo di lavoro

1. (art. 1, comma 1) al personale amministrativo nonché a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, ai fini dell'accesso presso il luogo dove svolgono attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid- 19 di cui all'art.9, comma 2 del d.l. 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2. (art. 1, comma 6) il personale amministrativo e coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID- 19 o qualora risulti privo della predetta certificazione, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
3. (art. 1 comma 7 ed 8) l'accesso da parte del personale amministrativo e di coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nel luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso o di esibizione su richiesta della certificazione in argomento dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa, stabilita in euro da 600 a 1500, irrogata dal Prefetto fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche

Le verifiche verranno effettuate in conformità a quanto disposto nell'art. 1 comma 5 del decreto in argomento che rinvia alle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 e specificate nell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, attuativo del sopra indicato decreto-legge. La verifica delle certificazioni verrà, pertanto, realizzata, allo stato, mediante l'utilizzo — anche senza necessità di connessione a internet — dell'App 'Verifica COVID-19' installata su un dispositivo mobile.

Detta applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità della certificazione emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute digital green certificate (DGC) senza

rendere visibili le informazioni e l'evento sanitario che hanno generato l'emissione del certificato e senza alcuna memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Nello specifico, quindi, ritenuto opportuno effettuare le verifiche su un congruo campione di personale:

- Le certificazioni dovranno esser esibite, sin dal momento dell'accesso al luogo di lavoro, al soggetto incaricato dell'accertamento;
- La certificazione potrà esser esibita sia in formato cartaceo che digitale ed è rappresentata dal QR Code, tramite la scansione del codice, l'App mostra le informazioni utili (nome, cognome e data di nascita dell'interessato), mostra graficamente al verificatore l'effettiva autenticità e la VALIDITA' o la NON VALIDITA' del certificato;
- **L'incaricato dell'accertamento all'accesso provvederà immediatamente a comunicare alla segreteria generale il nominativo del personale cui non è stato consentito l'accesso;**
- L'incaricato all'accertamento, in caso di controllo a campione, prenderà nota del personale sottoposto alla verifica della esibizione della certificazione verde ai fini di garantire una equa rotazione dei controlli, comunicandoli settimanalmente alla segreteria generale.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Pertanto, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo. Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura), il pubblico che assiste alle udienze.

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per

l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro, per assistere alle udienze pubbliche) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Soggetti incaricati del controllo

L'Istituto di vigilanza, Coopservice Società Cooperativa per azioni è incaricato:

- di svolgere quotidianamente il controllo sulle certificazioni verdi COVID-19, presso i varchi di accesso al Palazzo di Giustizia, nei confronti del personale amministrativo e di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (tirocinanti, fornitori, personale della ditta di pulizia, manutentori, ecc.), presso il Tribunale e l'Ufficio Unep, nonché dei visitatori (quali, ad esempio, i giornalisti ed altri collaboratori degli organi di informazione, pubblico che voglia assistere alle udienze) e delle persone che debbano fare accesso agli uffici del Tribunale su convocazione o disposizione dei magistrati o del personale amministrativo (ad eccezione di avvocati, difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei all'Amministrazione della Giustizia, i testimoni e le parti del processo, esclusi ex art. 9 sexies c.8 DL. 52/2021 come modificato dal DL.127/2021), ed in particolare stabilisce che:
 - la verifica nei confronti del personale addetto alle pulizie, il cui accesso precede l'orario di inizio del servizio di vigilanza, avverrà durante lo svolgimento delle mansioni, subito dopo l'entrata in servizio del personale di vigilanza;
 - di attuare il servizio secondo le modalità operative di verifica predette;
 - di fornire ai propri dipendenti incaricati delle verifiche gli apparati mobili che saranno resi disponibili dalla Amministrazione, unitamente alle istruzioni per il corretto utilizzo della app di verifica nazionale "VerificaC19", fornite dal Ministero della Salute nel Manuale d'uso per i verificatori;
 - di impartire ai sopradetti le istruzioni operative per lo svolgimento dell'attività a presidio degli ingressi, secondo la procedura di verifica allegata;
- Per consentire un efficace svolgimento del servizio, il personale destinatario dei controlli potrà accedere al Palazzo esclusivamente dall'ingresso di Piazza Aldo Moro; autorizzazioni specifiche per l'utilizzo della rampa, lato Via Cagliari, dovranno essere rilasciate dal Sig. Procuratore della Repubblica.
- La Segreteria Generale provvederà a fornire al servizio di vigilanza, unitamente al presente provvedimento, l'elenco nominativo di tutto il personale soggetto a verifica in servizio nel Tribunale, Unep e Giudice di Pace, compreso quello del personale addetto al servizio di pulizia. La Società dovrà apporre appositi cartelli con le opportune indicazioni.

Sono inoltre incaricati:

. **per il Tribunale**, oltre al servizio di vigilanza, anche, in caso di mancato controllo all'accesso per malfunzionamenti od altra causa ovvero per i controlli a campione, tre unità appartenenti all'Area III individuate nel Direttore responsabile Affari Generali, **dr.ssa Marina Lorrai e nei Funzionari Giudiziari sig. Stefano Sau e D.ssa Maria Antonella Gallu con sostituzione reciproca;**

. **per l'UNEP**, vista l'assenza del servizio di vigilanza, stante la vicinanza al Tribunale, tutto il personale dipendente che debba accedere alla sede di lavoro di Via Contini, provvederà a recarsi quotidianamente al palazzo di giustizia del tribunale per il controllo del green pass o equivalente da parte della locale vigilanza per poi raggiungere, ovviamente solo in caso di regolarità del

medesimo, il proprio ufficio secondo il tragitto più breve e senza fare alcuna sosta intermedia; il dirigente dell'Unep **dott. Mauro Fenu, o in sua assenza, il funzionario più anziano presente**, è incaricato di effettuare i controlli a campione a rotazione con frequenza anche non quotidiana;

. per l'Ufficio del Giudice di Pace, vista l'assenza del servizio di vigilanza, stante la maggiore lontananza al palazzo di giustizia, tutto il personale dipendente sarà assoggettato a controlli quotidiani a rotazione in misura non inferiore al 20% del personale presente dall'incaricato **d.ssa Angioletta Ricca o in sua assenza, dal dipendente più in alto in grado presente**, ad eccezione della d.ssa Paola Idda, dipendente di altro Ente territoriale, che dovrà invece recarsi quotidianamente prima al Palazzo di Giustizia per il controllo da parte della vigilanza e poi recarsi all'ufficio del giudice di pace per la prevista attività di formazione secondo il tragitto più breve e senza fare alcuna sosta intermedia;

. per il personale delle pulizie che accede allo stabile del Tribunale, dell'Unep e del Giudice di Pace la mattina presto prima ancora dell'entrata in servizio della vigilanza del palazzo di giustizia (svolgente orario 7,00-18,30 dal lunedì al venerdì ed il sabato 7-14,30), oltre al personale di vigilanza già sopra indicato, sono incaricati dei controlli a campione i medesimi dipendenti del tribunale, giudice di Pace e Unep predetti, ciascuno per il proprio ufficio, garantendo l'equa rotazione delle verifiche.

Per ogni necessità informativa o interpretativa si forniscono i seguenti recapiti telefonici: D.ssa Lorrai 0783-792871-863; Sau 0783792-829; Gallu 0783792812.

Soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni

Ai fini dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi da parte del personale amministrativo e di tutti i soggetti obbligati al controllo che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i dipendenti uffici, vengono incaricati gli stessi tre dipendenti predetti per il Tribunale, nonché la d.ssa Angioletta Ricca per l'ufficio del Giudice di Pace ed il dirigente dell'Unep Dott. Mauro Fenu per i propri dipendenti.

Il personale designato che accerti la violazione delle disposizioni in materia di possesso della certificazione verde COVID-19 provvederà a contestare al dipendente o altro soggetto che, a qualsiasi titolo, svolga la propria attività presso il Tribunale, il Giudice di Pace e l'Unep, la violazione di cui all'art. 1 comma 1 d.l. 127/21 e trasmetterà gli atti alla Segreteria del Tribunale, per il successivo inoltro al Prefetto come previsto dall'art. 1 comma 8 d.l. 127/21.

Esercizio del potere disciplinare

Fermo restando l'obbligo degli incaricati dei controlli suindicati di segnalare immediatamente alla Presidenza qualsiasi violazione degli obblighi suindicati da parte del personale controllato ai fini della relativa segnalazione al Prefetto ovvero qualsiasi persona risultata non in regola all'atto del controllo e quindi allontanata dall'ufficio, l'esercizio del potere disciplinare previsto nell'ipotesi di cui al punto 3 del presente provvedimento (accesso al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso o di esibizione su richiesta della certificazione, art. 1 comma 7) è, per il personale amministrativo,

di iniziativa del Dirigente Amministrativo/Presidente del Tribunale in conformità alla normativa prevista nel codice disciplinare (artt. da 60 a 66 D.Lgs.ri. 165/2001 CCNL Funzioni Centrali) e di condotta (B.U.n.7 del 15 aprile 2018).

Soggetti esenti

Il presente provvedimento non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica in conformità ai criteri definiti dal Ministero della salute. Sono parimenti esclusi dal controllo avvocati, difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei all'Amministrazione della Giustizia, i testimoni e le parti del processo, ex art. 9 sexies c.8 DL. 52/2021 come modificato dal DL.127/2021.

Efficacia del presente provvedimento

Il presente provvedimento avrà efficacia dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 facendo salva ogni integrazione e/o modifica che si ritenesse necessaria o anche solamente opportuna a seguito della diramazione di ulteriori linee guida e circolari ovvero l'individuazione di diverse modalità di verifica che consentano, a regime, di velocizzare le operazioni.

Si comunichi il presente provvedimento, a cura della Segreteria Generale:

- al personale amministrativo dipendente del Tribunale, Unep e GdP, per la scrupolosa osservanza, nonché al Responsabile dell'Istituto di Vigilanza in servizio nel Palazzo di Giustizia per quanto di competenza;
- ai sigg. Magistrati dell'Ufficio per opportuna informazione;
- nonché, per opportuna conoscenza:
 1. Al sig. Presidente della Corte d'Appello di Cagliari
 2. Al signor Procuratore sede
 3. al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano
 4. al Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
 5. al R.S.P.P. ,
 6. al Responsabile lavoratori sede
 7. al Medico competente
 8. alle OO.SS. ed alla RSU
 9. alla Soc. Coop. Soc. La Lanterna.

Si provveda altresì all'inserimento del presente provvedimento sul sito web dell'Ufficio nella sezione dedicata e nelle news.

Il Presidente del Tribunale
Dottor Leopoldo Sciarrillo

